

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ nella residenza Comunale di Fano con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra il Comune di Fano – C.F. e P. IVA _____, con sede legale in Fano – Via San Francesco n. 76, (denominato in seguito solo “**Comune**”), rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro, il 22.03.1957, autorizzato alla firma del presente atto con decreto di nomina n. 2 del 20/01/2018;

E

l'Associazione senza scopo di lucro, denominata _____ – C.F. _____, con sede legale in _____ (denominata in seguito solo “**Associazione**”) e rappresentata dal suo Legale rappresentante

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL, decreto legislativo n. 267 / 2000, dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- che il “Codice del Terzo Settore”, d.lgs. 117/2017, emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- che la L.R. Marche, 30 maggio 2012, n.15, e s.m. e.i. “1. “riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della

Costituzione e riconosce altresì il ruolo da esso svolto a favore dell'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 121 del 21/03/2019, immediatamente esecutiva, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini;

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 del D.Lgs. 117/2017, secondo il quale “*il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore*”);
 - il possesso di requisiti di moralità;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa, questa, come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento a esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D.Lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.fano.pu.it), in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione per lo svolgimento delle attività descritte nella presente;
- l'Associazione è iscritta nel registro _____, al n. _____ dal _____ e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, dell'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale corrispondente alle aree di Verde Pubblico e relative pertinenze indicate nell'allegata Tabella riepilogativa (allegato 1).

In particolare, sono affidate all'Associazione le attività di:

- Sfalcio dei tappeti erbosi;
- Sagomatura di siepi e spollonature;
- Controlli delle condizioni generali delle aree verdi, pulizia e raccolta foglie negli spazi e percorsi in esse compresi, piccolo giardinaggio e mantenimento del decoro per un'adeguata fruizione delle aree;
- Formazione e aggiornamento dei volontari impegnati nelle attività di cura del verde sulle tematiche ambientali specifiche e su quelle relative alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
- Manutenzione e cura integrativa delle aree pertinenziali delle aree verdi, individuate nell'allegata planimetria (allegato 2), con particolare riferimento allo sfalcio o rimozione della vegetazione spontanea lungo banchine stradali, parcheggi pubblici e manufatti;
- Eventuali ulteriori attività analoghe a quelle sopra indicate, da concordare con gli uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune,

Tutte le attività sopra indicate sono da svolgersi con utilizzo di attrezzi manuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scopa, rastrelli, forbici, sacchi della spazzatura nonché l'uso del decespugliatore e di attrezzature tosaerba.

L'Associazione fornisce le cognizioni minime di comportamento e di uso degli attrezzi manuali e meccanici, per lo svolgimento delle attività affidate.

Articolo 3 – Svolgimento delle attività

Dello Sfalcio:

L'Associazione è tenuta ad effettuare, nel corso dell'anno, un adeguato numero di interventi di sfalcio, necessari al mantenimento del decoro e della pulizia delle aree. La frequenza periodica degli sfalci deve garantire una fruizione gradevole in tutte le stagioni, con intensificazione degli interventi (anche più di uno al mese) durante la stagione primaverile – estiva. Ai fini del controllo della qualità, saranno oggetto di verifica non il numero ma la qualità dell'intervento, in termini di regolarità e completezza dello sfalcio, pulizia e fruibilità delle aree, nonché di visibilità del servizio svolto in fatto di decoro e pulizia.

Si considera *primo sfalcio* della stagione quello svolto a conclusione del periodo invernale di quiescenza dell'erba; per questo sfalcio è previsto la raccolta dei residui di taglio, che non dovranno essere lasciati in campo.

I residui degli sfalci successivi potranno essere lasciati in campo, a meno che il volume dell'erba residua non sia eccessivo e possa procurare disfunzioni all'uso delle aree, cattivi odori e muffe all'impianto erboso delle aree.

In ogni caso il prato a fine sfalcio dovrà risultare uniforme e l'altezza di taglio dovrà essere uguale su tutta la superficie, in particolare non dovranno essere presenti isole di erba più alta derivata da taglio mal eseguito.

Della Sagomatura

Le sagomature di siepi o di arbusti dovranno essere eseguiti, salvo diversa indicazione del Responsabile di procedimento del Comune, facendo tagli regolari e lasciando le piante in condizioni esteticamente accettabili e con una forma armonica.

Dovranno essere sfalciati e lasciati puliti e decorosi anche i bordi esterni delle recinzioni delle aree affidate, quando presenti.

Dei Volontari

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cura del verde ad essa affidate, utilizzerà esclusivamente volontari, favorendo, in via prioritaria, quelli residenti nell'ambito territoriale dell'area verde.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento in sicurezza dell'attività oggetto della Convenzione.

Tutti i volontari che svolgeranno l'attività della presente convenzione saranno coperti, a cura e spese del Comune, da adeguata polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile contro terzi.

Del Programma Operativo

L'Associazione si impegna affinché le attività siano rese in relazione al programma operativo che verrà stilato inizialmente con i referenti designati dal Comune ed aggiornato periodicamente o al bisogno. L'Associazione si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Responsabile del procedimento del Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione tutte le *disposizioni* necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ed ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

In caso di inadempienza o non corretta rispondenza al programma e alle disposizioni, ovvero, agli indirizzi del responsabile di procedimento, il Comune contesterà in prima istanza informalmente e successivamente in maniera formale, ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

Permarrà comunque a carico dell'Associazione l'esecuzione dei servizi oggetto di contestazione.

L'Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione ad individuare il referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 4 – Comportamento dei volontari

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopraccitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

Articolo 5 – Rimborso erogato dal Comune

Per le attività indicate all'art. 2, il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati come di seguito indicato:

Euro _____ per il 2019

Euro _____ per il 2020

Euro _____ per il 2021

Tali importi potranno essere diminuiti o aumentati in relazione all'attività che il Comune intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria.

I rimborsi avverranno, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D.Lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese e, quindi, dietro presentazione di note di addebito di rendicontazione mensile delle attività progettuali realizzate e dei costi sostenuti firmate dal Presidente dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al singolo volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. A tal fine, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili e il competente organo sociale dell'Associazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- a) oneri di diretta imputazione al progetto di cui all'art. 3, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore;
- b) Sarà inoltre riconosciuto, nella misura fissa pari al 10% delle spese come sopra documentate, il rimborso dei costi indiretti sostenuti dall'ODV per svolgere l'attività affidata, consistenti quali spese di organizzazione generale, spese telefoniche, spese di trasporto e stoccaggio materiali e mezzi, quote di ammortamento non superiori al 12,5% annuo delle attrezzature acquistate e simili;
- c) corsi di aggiornamento.

Articolo 6 – Riduzioni del rimborso

Il Comune non procederà al rimborso di spese che comportino il superamento del limite di spesa annuale indicato nel precedente articolo 5.

In caso di mancato adempimento nei termini della diffida di cui all'articolo 3, il Comune provvederà a ridurre il rimborso annuale riconosciuto come ammissibile, in relazione al numero degli inadempimenti rilevate nel corso dell'anno e con criterio proporzionale al numero complessivo delle medesime inadempienze, tenuto conto del numero totale degli interventi previsti nel programma e della estensione complessiva delle aree oggetto di inadempienza, rispetto superficie complessiva dell'area affidata all'Associazione.

La riduzione sarà, pertanto, calcolata con la seguente formula:

$$Ra = Ramm \times (1 - D\%) \quad (1)$$

$$\text{con, } D\% = N_i/N_{\text{tot}} \times S_i/S_{\text{tot}}$$

dove:

R_a è il rimborso totale dell'anno

R_{amm} è il rimborso riconosciuto ammissibile, sulla base della documentazione presentata (R_{amm} sarà sempre minore o uguale al rimborso annuale massimo previsto dall'art. 5);

$D\%$ è il coefficiente di riduzione percentuale del rimborso ammissibile;

N_i è il numero di inadempienze accertate dal Comune;

N_{tot} è il numero totale di interventi annuali, previsto da *programma e disposizioni* concordate;

S_i è l'estensione della superficie oggetto di inadempienze ;

S_{tot} è l'estensione totale dell'area di verde pubblico assegnata all'Associazione.

Esempio:

nel caso in cui:

- gli inadempimenti contestati nell'anno sono (N_i) = 3

- su un totale di interventi previsti dal programma operativo (N_{tot}) = N. 30

- relativi a una porzione di area contestata (S_i) = mq 2.000

- su una superficie assegnata (S_{tot}) = mq 30.000

- con un rimborso documentato ammissibile (R_{amm}) = Euro 15.000,

- con un coefficiente di riduzione pari a ($D\%$) = $3/30 \times 2.000/30.000 = 0,007$

il rimborso annuale diventa (R_a) = $15.000 \times (1 - 0,007) = \text{Euro } 14.895$

con una riduzione complessiva ($R_{\text{amm}} - R_a$) = Euro 105

Il rimborso sarà oggetto di riduzione percentuale anche nel caso di eventuali danni imputabili all'attività dell'Associazione, rilevati su alberi e piante dell'area affidata, qualora nel corso di qualsiasi operazione prevista dal servizio si apportassero danni alla corteccia o ad altri organi.

In tal caso la percentuale di decurtazione sarà calcolata con la stessa formula (1) dove, però, il coefficiente $D\%$ si calcola come segue:

$$D\% = A_i/A_{\text{tot}},$$

dove:

$D\%$ è il coefficiente di riduzione percentuale del rimborso ammissibile;

A_i è il numero di piante danngiate;

A_{tot} è il numero totale di piante nell'area.

Le riduzioni del rimborso come sopra calcolata si sommano, nel caso di inadempienze rilevate sia nello sfalcio che nella risagomatura.

Articolo 7 – Modalità di rimborso delle spese da parte del Comune

Il rimborso spese così determinato su base annua verrà erogato in due rate:

- la prima, pari al 50% del valore, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione il primo anno ed entro il 28 febbraio negli anni successivi, previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti;
- la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31 Dicembre di ogni anno, ma solamente in seguito alla presentazione e alla verifica

della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute. La verifica verrà effettuata a campione. Il rimborso spese su base annua verrà erogato a saldo, possibilmente entro il 31 Dicembre di ogni anno, ma solamente in seguito alla presentazione e alla verifica delle relative note riepilogative sottoscritte dal Presidente dell'Associazione, a giustificazione delle spese effettivamente sostenute ed al calcolo dell'ufficio delle eventuali riduzioni .

La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Associazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale per controlli e verifiche.

Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di verifica della documentazione presentata.

Articolo 8 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Articolo 9 – Durata. Validità. Imposte.

La presente convenzione ha validità dalla stipula al 31.12.2021.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 .

Articolo 10 – Controlli e risoluzione

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del *programma operativo* e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera del Comune. L'Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice

civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 13 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Comune o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Con la presente scrittura privata l'Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data, _____

Per il Comune di Fano

Per l'Associazione